



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo - Economia

1-3591

Roma, 22 GIU 2015

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
- Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento

E p. c. Al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali
- Ufficio legislativo

Alla V Commissione Bilancio del
Senato della Repubblica

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato

LORO SEDI

OGGETTO: AS 1971 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. Trasmissione relazione tecnica verificata.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si trasmette l'odierna nota prot. n. 50599 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cui è allegata la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, positivamente verificata dal sopra citato Dipartimento.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Avv. Massimo Santoro)

7276



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO VI

Prot. n. 50599
Rif. Prot. Entrata n. 49832
Allegati:
Risposta a Nota del:

Roma, 22 GIU.2015

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e, p. c. All' Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: A.S. 1971 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2013, n. 51 recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno delle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”. Testo e Relazione tecnica.

Si fa riferimento all'A.S. 1971 indicato in oggetto, trasmesso da codesto Ufficio Legislativo, per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, si rappresenta che non si hanno osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnica aggiornata e positivamente verificata.

h

Il Ragioniere Generale dello Stato

KODGAB Ministro - Ufficio Legislativo - Prot. Uscita N.0006252 del 19/06/2015



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

AI MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Ufficio del coordinamento legislativo
ROMA

E, p.c.:

AI CAPO DI CABINETTO

OGGETTO: Relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sul disegno di legge A.S. 1971 - Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

In sostituzione della nota n. 6194 del 17 giugno u.s., si trasmette la relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sul disegno di legge A.S. 1971 - Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Cons. Marco Caputo

**RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8,
DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196**

ART. 1

(Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato)

Con la norma proposta, viene attuato il regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione, del 26 marzo 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di incassare i prelievi relativi alla campagna 2014/2015 in tre rate annuali di pari importo.

Il comma 1 prevede espressamente che i debitori del prelievo per la campagna di produzione lattiera 2014/2015 possano accedere, a richiesta, alla rateizzazione prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015. La facoltà di rateizzazione è riservata, nei limiti di cui al comma 2, a tutti i produttori, ancorché abbiano effettivamente versato il prelievo. Al fine di avvalersi della misura, i soggetti interessati dovranno costituire apposita fideiussione bancaria in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in base all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Le domande sono presentate tramite gli acquirenti al fine di ridurre il numero di interlocutori per le amministrazioni interessate e di snellire le relative procedure. Viene infine disposto che, nel caso di prelievo già versato o garantito da fideiussione, l'AGEA provveda alla sua restituzione nella misura corrispondente al due terzi, oggetto di rateizzazione negli anni 2016 e 2017, ferma restando la presentazione di idonea fideiussione bancaria per le rate relative al 2016 e 2017.

La Camera ha previsto anche la possibilità che la fideiussione, oltre che bancaria, possa anche essere assicurativa.

Il comma 2 definisce le modalità di presentazione della domanda, precisando che le domande sono presentate all'AGEA. Viene inoltre precisato che sono esclusi dalla rateizzazione gli importi che non raggiungono i 5.000 euro.

Al comma 3 sono indicate le scadenze delle rate e si precisa che, per i prelievi garantiti da fideiussioni, la prima rata è trattenuta direttamente da AGEA attraverso l'incameramento parziale della fideiussione. Viene inoltre previsto che alla rateizzazione potranno accedere tutti i produttori ai quali non è stato materialmente trattenuto il prelievo e i produttori il cui prelievo è garantito da fideiussioni accese in favore dell'AGEA ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e non sono previste restituzioni di importi già trattenuti. Si specifica, infine, che, nel caso di prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la prima rata è versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione ai sensi del comma 1.

Al comma 4 viene previsto che, in caso di mancato o ritardato versamento delle rate, l'AGEA esca la fideiussione della parte non versata.

Ai commi 5 e 6 vengono indicate le coperture finanziarie per far fronte al mancato immediato incasso dei prelievi relativi alla campagna 2014/2015.

Per quanto concerne gli effetti finanziari della disposizione, la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto prevedeva per il 2014/2015, un superamento della quota di circa il 2 per cento con un prelievo da versare all'Unione europea di circa 62 milioni

di euro. Tale somma è quantificata sulla base dei dati forniti dall'AGEA sulla raccolta di latte realizzata sino al mese di gennaio 2015.

Si fa tuttavia presente che i dati relativi agli ultimi due mesi della campagna produttiva, all'epoca dell'approvazione del decreto-legge non disponibili, hanno evidenziato un contenimento dell'eccedenza della campagna produttiva 2014/2015, rispetto a quella originariamente stimata, pari a 106.073 tonnellate, che quindi consente da confermare pienamente la copertura delle disposizioni relative alla rateizzazione.

Il comma 6-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, lasciando ferme le disposizioni già previste a legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 99 del 2004, ai sensi del quale ad Agea spettano i «compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni del SIAN», si limita a consentire alla medesima Agenzia l'utilizzo di modalità alternative al modello di partenariato pubblico privato per l'affidamento dei compiti relativi alla gestione e allo sviluppo del SIAN. In particolare, con la modifica approvata dalla Camera tali compiti potranno essere gestiti direttamente, anche tramite società *in house* nel rispetto della vigente normativa europea in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi a tal fine della società CONSIP S.p.A. nell'ambito di tale procedura, il soggetto appaltante (AGEA) dovrà prevedere un'apposita clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali a carico dell'impresa appaltatrice. Dalla modifica non derivano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può quindi essere confermata la clausola di invarianza inserita dalla Camera all'ultimo periodo del comma 6-bis.

Dalla norma, pertanto, non derivano effetti negativi aggiuntivi sui saldi di finanza pubblica.

ART. 2

(Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)

Il comma 1, prevedendo l'estensione della facoltà di compensazione per i produttori di latte che hanno ecceduto la propria quota individuale di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento, consente, di fatto, qualora vi sia disponibilità di fondi, la restituzione del prelievo versato in eccedenza dai singoli produttori, rispetto a quanto dovuto complessivamente dall'Italia all'Unione europea per il superamento della quota nazionale di produzione lattiera. La previsione, pur consentendo l'ampliamento della platea dei possibili soggetti ammessi alla compensazione, mantiene comunque il limite quantitativo del 6 per cento alle singole operazioni. Tale previsione non incide sulla capacità dello Stato di rivalersi sui produttori rispetto alle somme dovute in caso di superamento della quota, ma riguarda solo le somme eventualmente eccedenti, che la normativa vigente consente all'AGEA di trattenere. Nel concreto, la misura si tradurrà quindi in un mancato trattenimento da parte dell'AGEA di somme il cui importo, non essendo prevedibile, non è stato computato ai fini dei saldi di finanza pubblica. Pertanto la norma non produce effetti sui saldi medesimi.

Le modifiche apportate dalla Camera al comma 1, capoverso comma 4-ter.1, sono volte a consentire, nell'ambito delle disponibilità previste a legislazione vigente, un'estensione della platea dei soggetti ammessi al beneficio della compensazione. Tale meccanismo opera in riferimento alla quota di prelievo versata ad Agea in eccedenza rispetto alla somma dovuta alla Commissione europea che, non essendo prevedibile non è stata stimata ai fini dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge. In proposito, si evidenzia che il quantitativo latte assegnato all'Italia corrisponde per il

periodo 2014/2015 a 10.921.420 tonnellate in consegne, da adeguare con le mobilità di quota per la campagna, e pertanto ridotto a 10.893.612 tonnellate. Gli esuberi individuali riscontrati nella campagna lattiera di riferimento ammontano a 730.512 tonnellate, che corrispondono al 6,7% della quota.

La produzione dichiarata per la campagna 2014/2015 ammonta a 11.000.705 tonnellate, pertanto l'eccedenza produttiva nazionale riscontrata per le consegne è pari a 106.073 tonnellate, e quindi fino a 624.439 tonnellate potrebbe essere compensata con le minori o mancate produzioni di altre aziende agricole.

Passando dall'esubero produttivo al corrispondente prelievo, al momento si hanno imputazioni (esuberi individuali) per oltre 200 milioni, a fronte di un debito verso la UE di circa 30 milioni (esubero nazionale). Al momento risultano versamenti e garanzie da parte degli acquirenti per circa 130 milioni di euro contro i 200 milioni imputati.

Le modifiche apportate al comma 1, capoverso 4-ter.1, sono volte a consentire, nell'ambito delle disponibilità previste a legislazione vigente sopra riportate, un'estensione della platea dei soggetti ammessi al beneficio della restituzione, non prevedendo comunque la ripartizione dell'intero residuo dei prelievi versati in eccedenza. In proposito, si conferma che tale meccanismo opera in riferimento alla quota di prelievo contabilizzata dall'Agea in eccedenza rispetto alla somma dovuta alla Commissione europea che, non essendo prevedibile, dato che sarà certa solo al termine delle attività di restituzione di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 49 del 2003, non è stata stimata ai fini dei saldi di finanza pubblica, come peraltro evidenziato nella relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, pur estendendo la platea dei soggetti ammessi al beneficio, tuttavia confermano il limite quantitativo del 6 per cento previsto dal comma 4-quater. La disposizione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede a carico dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria l'elaborazione dei dati sui costi medi di produzione del latte e, eventualmente, di altri settori. Si precisa che tali attività sono già svolte nell'ambito dei compiti istituzionali dei due enti. In ogni caso, il comma 5 prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del presente articolo.

Il comma 3 reca modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel senso di incrementare gli importi delle sanzioni, prevedere una facoltà di segnalazione delle violazioni da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nel caso in cui venga a conoscenza di eventuali violazioni nell'ambito delle proprie attività istituzionali, e disporre che gli introiti derivanti dalle sanzioni relative a violazioni concernenti relazioni commerciali nel settore lattiero caseario siano destinate ad incrementare il fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale destinazione si aggiunge a quelle già previste dalla normativa vigente e non comporta effetti rilevanti ai fini del rispetto del saldo di finanza pubblica. A tale fine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel trasferire le risorse derivanti dalla irrogazione delle sanzioni, dovrà precisare la causale della sanzione al fine di una corretta destinazione delle somme secondo le disposizioni di legge.

Le modifiche apportate dalla Camera al comma 3 incidono sull'articolo 62, commi 3 e 7, del decreto-legge n. 1 del 2012. La prima è volta ad aumentare la maggiorazione applicata inderogabilmente in caso di interesse di mora e la seconda a chiarire che la sanzione prevista per il ritardo nei termini di pagamento si riferisce all'azienda cessionaria. Entrambe le

modifiche incidono su soggetti privati e non comportano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 reca una modifica all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo l'estensione delle finalità del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le nuove disposizioni non comportano quindi effetti rilevanti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

ART. 3

(Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo)

Il presente articolo è volto ad aggiornare la normativa nazionale rispetto alle nuove disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esso conferma i compiti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rispetto al riconoscimento e ai controlli sulle organizzazioni interprofessionali, nonché sull'estensione *erga omnes* dei medesimi, già previsti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni.

Si conferma che l'ICQRF, in quanto già impegnato sul territorio nei controlli sulle imprese del settore agroalimentare può svolgere i compiti di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al comma 6 nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Anche per tali disposizioni vale comunque la clausola di invarianza prevista al comma 8.

Le modifiche apportate dalla Camera al comma 6 sono relative all'applicazione delle sanzioni per la violazione delle regole estese *erga omnes* dalle organizzazioni interprofessionali e non comportano quindi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 8 dispone quindi che il Ministero svolga i compiti previsti dal presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 3 si precisa che l'accesso ad eventuali contributi pubblici è configurato solo come possibilità ed è volto ad abilitare le organizzazioni interprofessionali alla partecipazione ad eventuali bandi pubblici previsti dalla normativa vigente, senza quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche apportate dalla Camera ai commi 1, 2, 3 e 7 incidono solo su disposizioni ordinamentali relative al riconoscimento e al funzionamento delle organizzazioni interprofessionali che sono soggetti privati, senza comportare pertanto effetti finanziari.

Il comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera precisa che, nella redazione dei contratti tipo le organizzazioni interprofessionali devono attenersi ai principi di correttezza nelle relazioni contrattuali di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012. La disposizione pertanto non ha effetti finanziari.

Le restanti disposizioni attengono a profili organizzativi o regolatori di soggetti privati e quindi non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

ART. 4

(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario)

La normativa è volta alla costituzione di un fondo di parte capitale per la realizzazione di investimenti connessi alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, attraverso la concessione di aiuti alle aziende agricole, destinati a migliorare la produttività e la competitività delle medesime e a migliorare la qualità del prodotto.

La dotazione del fondo è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Alla copertura degli oneri previsti si farà fronte attraverso la riduzione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 della dotazione del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si rileva in proposito che la riduzione disposta ai sensi del comma 3 non impatta su impegni già assunti, non essendo per ora stato emanato, il decreto di riparto delle relative risorse.

Le modifiche apportate dalla Camera al comma 1 sono volte a precisare meglio gli interventi finanziabili dal fondo per il rilancio del settore olivicolo-oleario compatibili con la natura di conto capitale del predetto fondo. Le modifiche hanno previsto peraltro l'incremento della dotazione del fondo di ulteriori 6 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, portando la dotazione complessiva a 32 milioni di euro nel triennio, rispetto ai 20 milioni già previsti. A tali oneri si fa fronte attraverso una ulteriore riduzione, pari a 4 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, del fondo per il rilancio del settore lattiero caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), che reca le necessarie disponibilità e con una riduzione di 2 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 del fondo recante residui di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In proposito si conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudicherà impegni già assunti a legislazione vigente.

ART. 5

(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali).

La disposizioni di cui ai commi 1 e 2 consentono l'estensione delle fattispecie nelle quali è consentito l'accesso al fondo di solidarietà nazionale alle imprese agricole, con particolare riferimento alle imprese che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali occorsi nel 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Tali imprese potranno quindi beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Gli interventi, attuati nell'ambito del disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, trovano copertura, come previsto peraltro espressamente al comma 4, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Trova infatti applicazione integrale l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, ivi compresa l'esclusione, recata dal comma 4, dal calcolo della percentuale dei danni di quelli che siano stati oggetto di precedenti

benefici, evitando così il rischio di sovracompensazioni. Le nuove disposizioni non comportano quindi effetti rilevanti sui saldi di finanza pubblica. In dettaglio, la copertura della spesa per tali interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), è a carico del Fondo per la Protezione Civile. La Protezione Civile provvede annualmente a versare in conto entrate le risorse disponibili e il Ministero dell'economia e delle finanze provvede quindi a riassegnare la somma integrando il Capitolo di spesa n. 7411 dello stato di previsione dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente, su richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a seguito dell'approvazione del piano di riparto effettuato annualmente tra le regioni che hanno subito i danni alle produzioni agricole, la cui eccezionalità è stata riconosciuta con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al versamento delle somme disponibili nel conto corrente di Tesoreria del fondo di solidarietà nazionale aperto presso la Banca d'Italia, per il successivo trasferimento nei conti correnti regionali.

Il comma 3 dispone l'integrazione della dotazione finanziaria del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 per gli interventi compensativi in favore delle imprese agricole che hanno subito danni a causa della diffusione del batterio della *xylella fastidiosa*, con risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per l'anno 2016. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per il 2015 del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario e, per il 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che reca le necessarie disponibilità.

Le modifiche apportate dalla Camera ai commi 1 e 3 sono volte ad incrementare, rispetto alla originaria previsione del decreto-legge la dotazione complessiva del fondo di solidarietà nazionale, per quanto riguarda gli interventi compensativi in favore delle imprese che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali, tempesta violenta, nonché infezioni di organismi nocivi ai vegetali in conto capitale che saranno possibili a seguito dell'ampliamento delle finalità del predetto fondo per eventi relativi agli anni 2014 e 2015. In particolare, rispetto al testo vigente si propone di incrementare la dotazione complessiva per il 2016 di ulteriori 10 milioni di euro, che potranno essere destinate a ristoro di tali danni, ammissibili al beneficio ai sensi del comma 1, lasciando invariata la destinazione di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 per il 2016 relativamente all'emergenza della *xylella fastidiosa*. Le modifiche apportate sono altresì volte a prevedere un ordine di priorità nell'attribuzione delle risorse nell'ambito dei danni derivanti da organismi nocivi. Ferme restando le disponibilità previste dalla norma, è stato altresì disposto l'ampliamento della platea dei beneficiari includendo i danni subiti per organismi nocivi anche nel corso del 2013. Si è inoltre sottolineata la possibilità, già prevista dal decreto legislativo n. 102 del 2004 in quanto non assicurabili con polizze agevolate, di un ristoro per i danni alle scorte di materie prime subiti nel corso del triennio 2013, 2014 e 2015, con la precisazione del limite delle disponibilità già stanziato. Alla copertura del relativo onere si provvede incrementando la riduzione, già prevista, del fondo residui in conto capitale di cui all'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che reca le necessarie disponibilità.

Il comma 3-bis, introdotto dalla Camera è volto a dare sostegno ad imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura - danneggiate da avversità atmosferiche di eccezionale intensità - che non hanno ricevuto sino ad oggi nessun ristoro o indennizzo e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. In particolare, il Fondo di cui sopra ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale. Le misure di cui

all'art. 14, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, prevedono interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e dell'acquacoltura che hanno subito danni da eventi calamitosi.

La disposizione prevede il rifinanziamento, per interventi di conto capitale, del richiamato Fondo relativamente alle sole finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 154 del 2004 per 250.000 euro nell'anno 2015 e 2 milioni per il 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2015, che recano le necessarie disponibilità e, per l'anno 2016 mediante riduzione del fondo recante residui di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In proposito si conferma che l'utilizzo di tali risorse non pregiudicherà impegni già assunti a legislazione vigente. Si precisa infine che, per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente proposta emendativa sarà istituito, nell'ambito del fondo, un apposito capitolo di conto capitale.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento ai commi 1 e 2.

ART. 6

(Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

Il comma 1 sopprime la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (Commissario ad acta per la gestione delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno AGENSUD), con contestuale trasferimento delle relative funzioni alle competenti direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento proposto mira a superare la gestione commissariale, in essere dal 1995, nell'ambito degli interventi per la razionalizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali, e più in generale della spesa pubblica, nell'ottica di una più efficace organizzazione delle relative attività.

Le modifiche apportate dalla Camera al comma 1 sono volte a specificare che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad accertare le risorse finanziarie già assegnate alla soppressa gestione commissariale dell'ex AGENSUD e che le relazioni attualmente trasmesse al CIPE dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano, in seguito, trasmesse anche al Parlamento. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede l'adozione di un decreto ministeriale per rendere effettiva la riassegnazione delle risorse umane e il trasferimento delle funzioni e delle risorse strumentali e finanziarie, nonché per disporre gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di chiusura della gestione commissariale e alle fasi liquidatorie, ivi inclusa la definizione del contenzioso della soppressa AGENSUD. Con riferimento alle risorse umane si precisa che il personale che attualmente presta servizio per la soppressa AGENSUD è composto da personale di ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da personale comandato dagli enti vigilati dallo stesso Ministero, pertanto la riassegnazione non comporta oneri per la finanza pubblica. Con particolare riferimento al personale comandato dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si precisa che esso tornerà ai rispettivi enti di provenienza, senza alcuna variazione nella posizione giuridica ed economica. Per quanto riguarda il Commissario, il suo incarico cesserà con la soppressione dell'ente; il rapporto giuridico con i due consulenti giuridici nominati seguirà le sorti dell'incarico del Commissario, essendo questi consulenti dello stesso Commissario e non dell'ente.

Dall'attuazione delle richiamate disposizioni deriverà comunque un risparmio in relazione agli oneri amministrativi strettamente connessi alla funzione commissariale, attualmente gravanti sul bilancio del Ministero. In particolare, non sarà più dovuto il compenso del Commissario pari a 75.386,18 euro annui lordi, mentre le risorse relative ai compensi dei due consulenti giuridici, pari a 35.911,31 euro annui lordi per ognuno, saranno utilizzate, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995, da parte dell'amministrazione per le finalità previste dalla richiamata disposizione, con particolare riferimento all'attività di gestione stralcio del contenzioso dell'ex AGENSUD.

Si sottolinea inoltre che il recesso dal contratto di locazione dalla struttura attualmente a disposizione dell'ente, in vigore dal prossimo 30 giugno, comporterà un risparmio di circa 333.000 euro annui.

La modifica apportata dalla Camera relativa al comma 2 è volta a precisare che, al fine garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni di competenza della gestione commissariale ex Agensud, il Ministero può avvalersi anche dei contratti di collaborazione (facenti peraltro capo ad un ente vigilato dal Ministero) in essere fino alla scadenza naturale e previa verifica comunque della funzionalità dei medesimi. Con particolare riferimento a tali lavoratori, si precisa che si tratta di 14 lavoratori che hanno rapporti di lavoro "precario" (3 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, 4 con contratto a tempo determinato, 7 con rapporto di consulenza professionale) con l'ex INEA (oggi CRA-INEA) che scadranno il prossimo 30 giugno. I relativi oneri trovano già integrale copertura sulle risorse del programma Feasr - Rete rurale nazionale 2007-2013, non comportando quindi effetti per i saldi di finanza pubblica.

Il comma 3-bis, introdotto dalla Camera, proroga fino al 31 dicembre 2015 la previsione di cui all'articolo 1, comma 298, della legge n. 147 del 2013 che autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, con successiva rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario. La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

ART. 6-bis

(Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole)

L'articolo 6-bis introdotto dalla Camera reca l'istituzione delle commissioni uniche nazionali degli operatori delle filiere agroalimentari, demandando alla normativa secondaria i criteri operativi per l'istituzione delle medesime. Le Commissioni saranno composte da soggetti privati e opereranno presso le sedi delle borse merci. Il testo specifica che i membri delle predette commissioni non avranno diritto ad alcun compenso per la partecipazione alle stesse. La disposizione è comunque assistita da un'apposita clausola di invarianza finanziaria che può essere confermata.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata al sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

22 GIU. 2015